



## **ITALIA DEI VALORI STATUTO REGIONALE**

approvato dall'Esecutivo nazionale IDV in data 22 gennaio 2015

### **INDICE**

<b>Art. 1</b>	<b>Fonte e ambito di operatività</b>
<b>Art. 2</b>	<b>Denominazione, durata e uso del Contrassegno</b>
<b>Art. 3</b>	<b>Finalità</b>
<b>Art. 4</b>	<b>Adesioni al partito</b>
<b>Art. 5</b>	<b>Organi e strutture regionali del partito</b>
<b>Art. 6</b>	<b>Il Congresso regionale</b>
<b>Art. 7</b>	<b>Il Coordinamento regionale</b>
<b>Art. 8</b>	<b>Il Segretario regionale del partito</b>
<b>Art. 9</b>	<b>Il Tesoriere regionale</b>
<b>Art. 10</b>	<b>Finanze e Patrimonio</b>
<b>Art. 11</b>	<b>Il Collegio di Garanzia</b>
<b>Art. 12</b>	<b>Richiamo allo Statuto Nazionale</b>



## STATUTO REGIONALE IDV

### **Art. 1 – Fonte e ambito di operatività**

Lo statuto regionale IDV regola i rapporti e le competenze delle strutture organizzative e politiche, territoriali e periferiche, del partito denominato "ITALIA DEI VALORI" (codice fiscale 90024590128) ovvero nella forma abbreviata "IDV" avente sede sociale, legale e amministrativa a Roma, Via di Santa Maria in Via, 12.

Lo Statuto regionale IDV ha valore e opera entro i limiti fissati dallo Statuto nazionale approvato dall'Esecutivo Nazionale di Italia dei Valori il 14 dicembre 2013.

La struttura regionale IDV – in quanto diramazione del suddetto partito politico nazionale - adotta regolamenti, programmi e direttive come previsto dallo statuto nazionale, mantenendo la propria responsabilità amministrativa, finanziaria, contabile, fiscale e civile, nel rispetto dei principi generali e delle norme stabilite nel presente Statuto, nello Statuto Nazionale e dalle leggi vigenti.

### **Art. 2 – Denominazione, durata e uso del contrassegno**

Il "Coordinamento regionale" del partito politico Italia Dei Valori - ovvero nella forma abbreviata "ITALIA DEI VALORI" oppure solo "IDV" assume la denominazione di "ITALIA DEI VALORI - REGIONE ....." e ha durata pari a quella prevista dallo Statuto nazionale IDV.

Il Coordinamento regionale può utilizzare il nome, i simboli e il contrassegno IDV nei limiti e secondo le indicazioni del Segretario Nazionale, della Segreteria Nazionale e dell'Esecutivo nazionale del partito.

### **Art. 3 – Finalità:**

"ITALIA DEI VALORI – REGIONE ....." si riconosce nelle finalità del partito politico nazionale di seguito riportate:

L'Italia dei Valori è un partito politico autonomo e indipendente, in grado di offrirsi come luogo di partecipazione, proposta, elaborazione, confronto democratico, e può concorrere alle competizioni politiche, elettorali e referendarie a qualsiasi livello, anche raggruppandosi con altre forze politiche, sociali e culturali.



L'Italia dei Valori si riconosce e persegue la piena attuazione dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, su cui fonda la propria struttura organizzativa, la gestione interna e l'azione politica.

L'Italia dei Valori si riconosce nell'insieme delle grandi culture riformiste del Novecento: la laicità dello stato, la cultura cristiana della solidarietà, la cultura socialista del lavoro e della giustizia sociale, la cultura liberaldemocratica e dell'economia sociale di mercato, della libertà individuale e del buon governo, attraversate dalle grandi tematiche dei diritti civili, della questione morale e dei nuovi diritti di cittadinanza ai quali i grandi movimenti ambientalisti, delle donne e dei giovani hanno dato un contributo essenziale.

L'Italia dei Valori vuole integrare i tradizionali valori di libertà, uguaglianza, legalità e giustizia con i valori nuovi del nostro tempo: pari opportunità, sviluppo sostenibile, autogoverno, solidarietà e sussidiarietà, responsabilità, iniziativa, partecipazione ed europeismo, nel quadro di un sempre più avanzato federalismo europeo che metta al centro la sovranità popolare.

Obiettivi primari del partito sono la riforma dello Stato e della Pubblica Amministrazione, un reale federalismo, lo sviluppo economico equo, solidale e sostenibile, improntato alla difesa e alla valorizzazione dei beni comuni e alla salvaguardia del territorio, la realizzazione di uno Stato di diritto, libero dai conflitti di interessi, con una seria e concreta divisione e autonomia tra i poteri, auspica uno sviluppo sociale basato non solo sulle regole del commercio, ma anche su interventi correttivi per renderle più favorevoli ai soggetti più deboli, specie nei paesi e nelle aree territoriali povere ed arretrate, favorendo un'equa ripartizione delle risorse.

Alla globalizzazione dei mercati deve corrispondere una reale libera concorrenza e soprattutto la globalizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Gli eletti praticano nell'azione politica all'interno delle istituzioni i principi di legalità, etica, moralità, trasparenza e della riduzione dei costi della politica.

#### **Art. 4 - Adesioni al partito**

L'adesione politica al partito è su base annuale (salvo i casi di rinuncia o revoca anticipata) e dura dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, e rinnovata, con il pagamento della quota.

Possono iscriversi al partito tutti coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, la cui richiesta di adesione viene accettata dagli organi statutari a ciò preposti, secondo le modalità stabilite dallo Statuto nazionale e dallo Statuto Regionale.



Le adesioni sono individuali.

Gli aderenti non possono ricoprire per un intero anno dalla loro iscrizione al partito nessun incarico dirigenziale e non possono, per lo stesso periodo, concorrere in liste elettorali, salvo motivate deroghe del Segretario regionale sottoposte all'attenzione dell'Ufficio di Segreteria Nazionale e dallo stesso ratificate .

Le adesioni vanno formalizzate direttamente alla Segreteria nazionale oppure attraverso le strutture regionali e territoriali.

E' facoltà della Segreteria nazionale e del responsabile dell'organizzazione, non accogliere motivatamente richieste di adesione.

Non possono più aderire coloro che siano stati espulsi per aver recato danno al partito e alla sua immagine o per aver operato contro le finalità stabilite dagli Organismi del partito stesso.

Le strutture territoriali provvedono a comunicare alla Sede nazionale le adesioni al partito, unitamente alle eventuali rinunce, rinnovi e sanzioni.

La sede nazionale, e per essa il Responsabile nazionale dell'organizzazione, cura la tenuta e l'aggiornamento del "Registro Nazionale degli Aderenti" e trasmette periodicamente, alle varie sedi territoriali, l'elenco aggiornato.

Tale elenco fa fede al fine di mantenere aggiornati gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo interno al partito.

L'adesione al partito comporta il versamento della quota associativa annuale secondo le indicazioni della Segreteria nazionale.

Le strutture regionali (ovvero Segretario regionale e Tesoriere regionale) sono responsabili della ripartizione e utilizzo nel rispetto dello Statuto Regionale, dei fondi a loro destinati a qualsiasi titolo.

La struttura nazionale del partito non è destinataria delle somme in questione né, in alcun modo, può essere chiamata in causa rispetto alla loro ricezione e al loro utilizzo.

Tutti gli eletti che si riconoscono nell'IDV, gli amministratori e i destinatari di incarichi pubblici, a qualsiasi livello, sono tenuti a contribuire alle spese del partito proporzionalmente all'incarico ricoperto nella misura fissata e secondo le modalità stabilite dalla Segreteria nazionale.

La non osservanza di tale onere per oltre tre versamenti periodici comporta la decadenza dell'iscrizione dal partito e di qualsiasi carica o incarico svolto per conto del partito stesso.



I relativi fondi sono ripartiti a livello territoriale o nazionale a seconda del tipo di carica elettiva o di incarico istituzionale ricoperto da chi effettua il versamento.

Sul sito nazionale del partito e sui siti regionali per la parte di competenza territoriale, tutti gli eletti pubblicano le dichiarazioni dei redditi percepiti, la situazione patrimoniale e l'indicazione dei contributi ricevuti.

A tutti gli aderenti, iscritti a IDV compete il diritto di partecipazione e di elettorato attivo e passivo all'interno del partito, nei termini fissati dal regolamento congressuale proposto dalla Segreteria nazionale e approvato dall'Esecutivo nazionale.

Tale diritto può essere esercitato a ogni livello solo personalmente ed è esclusa ogni facoltà di delega.

La qualità di aderente si perde per dimissioni, mancato rinnovo annuale dell'adesione ed espulsione e può essere sospesa.

Tali sanzioni possono essere irrogate ogni qualvolta si ravvisano fatti o comportamenti contrastanti con le finalità del partito.

L'adesione all'Italia dei Valori è incompatibile con la contemporanea adesione ad altri Partiti e movimenti politici, ovvero ad associazioni – di qualsiasi natura – aventi finalità, o che svolgano azioni, contrarie a quelle del partito; conseguentemente, tale eventualità, comporta la decadenza automatica dall'iscrizione ad IDV e da qualsiasi carica, ruolo o incarico svolto all'interno o per conto del partito.

Chi intende recedere dall'adesione al partito deve darne comunicazione per iscritto alle strutture regionali competenti o direttamente alla struttura nazionale e per essa al responsabile dell'organizzazione.

Il recesso ha effetto immediatamente e si intende per avvenuto recesso ogni dichiarazione corrispondente, ivi comprese le cosiddette "autospensioni".

#### **Art. 5 - Organi e Strutture Regionali del partito**

Gli organi e le strutture regionali del partito sono:

- il Congresso regionale;
- il Coordinamento regionale;
- il Segretario regionale;
- il Tesoriere regionale;



## **Art. 6 - Il Congresso regionale**

Il Congresso regionale definisce e indirizza la linea politica regionale dell'Italia dei Valori, in linea con la politica nazionale del partito.

Elegge il Segretario regionale del partito unitamente ai componenti del Coordinamento regionale.

Elegge inoltre – limitatamente agli aventi diritto – il Coordinatore regionale Giovani e la Coordinatrice regionale Donne.

Il Congresso si riunisce in via ordinaria ogni 2 (due) anni.

Non sono ammesse deleghe e il Congresso delibera, se non diversamente stabilito, qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto è personale e può essere esercitato a scrutinio segreto o palese e, su delibera della Segreteria Nazionale, può essere effettuato anche on-line.

Il Congresso regionale è presieduto da un Garante esterno, nominato dalla Segreteria Nazionale; il Garante nomina i componenti dei seggi elettorali e il segretario dell'assemblea, il quale redige il verbale sintetico della seduta.

## **Art. 7 – Il Coordinamento Regionale**

Il Coordinamento regionale è l'organo di conduzione della politica regionale del partito e a tal fine:

- attua le direttive indicate dal Congresso e realizza le attività politiche del partito;
- approva o ratifica gli accordi con altri gruppi, associazioni, movimenti o partiti;
- approva o ratifica i programmi elettorali territoriali;
- istituisce specifiche consulte tematiche;
- delibera sulle altre questioni che il Segretario regionale sottopone alla sua valutazione;
- approva annualmente il preventivo e il rendiconto economico predisposto dal Tesoriere;
- nomina, su proposta del Segretario regionale, il Tesoriere regionale del partito.

Fanno parte del Coordinamento regionale:



- il Segretario regionale del partito che ne assume la Presidenza;
- i Componenti in quota alle rispettive liste, eletti in occasione del Congresso regionale, secondo il regolamento congressuale fissato dalla Segreteria nazionale;
- i componenti dell'Esecutivo nazionale iscritti nella regione;
- i Coordinatori provinciali del partito;
- il Tesoriere regionale;
- la Coordinatrice regionale delle donne;
- il Coordinatore regionale dei giovani;
- il Responsabile regionale degli enti locali ed eletti;
- il Responsabile regionale dell'organizzazione.

Il Coordinamento regionale può individuare al proprio interno, e assegnare ruoli e compiti, a un Direttivo regionale e ad altre strutture intermedie, previa comunicazione e assenso della Segreteria Nazionale.

Il Coordinamento regionale si riunisce – su convocazione del Segretario regionale o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Coordinamento medesimo – ogni volta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno ogni tre mesi.

Il Coordinamento regionale delibera qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto è palese e per alzata di mano; in caso di parità prevale il voto del Segretario regionale.

A ogni riunione viene nominato un segretario d'assemblea, il quale redige un verbale sintetico della seduta.

### **Art. 8 - Il Segretario regionale del partito**

Il Segretario regionale del partito viene eletto dal Congresso regionale secondo il regolamento approvato dalla Segreteria Nazionale, dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile 1 (una) sola volta.

Al Segretario regionale del partito spettano le attribuzioni che non sono statutariamente conferite ad altri organi del partito e in particolare:



- rappresenta politicamente il partito in tutte le sedi regionali;
- attua, nella regione, il programma politico ed elettorale del partito;
- coordina le iniziative nelle sedi politiche e istituzionali della regione;
- convoca e presiede il Coordinamento regionale;
- dirige l'attività politica e organizzativa;
- interloquisce con i rappresentanti degli altri partiti, movimenti e gruppi parlamentari;
- guida la delegazione che rappresenta il partito nelle consultazioni regionali;
- in via d'urgenza, revoca gli incarichi e nomina commissari territoriali finalizzati al miglior radicamento del partito;
- nomina il Responsabile regionale degli enti locali;
- nomina il Responsabile regionale dell'organizzazione;
- nomina i Responsabili regionali dei Laboratori d'intesa con il Responsabile nazionale competente.

### **Art. 9 - Il Tesoriere regionale**

Il Tesoriere regionale è nominato dal Coordinamento regionale del partito, su proposta del Segretario regionale, dura in carica 2 (due) anni e comunque cessa dall'incarico con la nomina del successore; può essere riconfermato.

Il Tesoriere regionale del partito:

- ha la responsabilità delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie del partito nel rispetto delle leggi vigenti;
- su mandato del Segretario regionale ha facoltà per l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e per tutte le operazioni bancarie in genere;
- cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri contabili e amministrativi di IDV ed è responsabile a tutti gli effetti di legge della gestione amministrativa, contabile e fiscale del partito a livello regionale;

La Tesoreria nazionale ha facoltà ispettiva sulle attività di gestione del Tesoriere regionale.

### **Art. 10 - Finanze e Patrimonio**





L'associazione non ha fini di lucro.

Essa trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle erogazioni disposte dal partito nazionale, dai contributi degli eletti e degli amministratori iscritti al partito, dalle quote di iscrizione dei propri associati, ed eventualmente da proventi di iniziative sociali (senza che queste abbiano carattere di operazione commerciale), nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Il Segretario regionale e la tesoreria regionale rispondono dei propri debiti e delle obbligazioni assunte e amministrano il proprio patrimonio sociale sulla base delle deliberazioni adottate dal Coordinamento regionale.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Le quote d'iscrizione degli aderenti al partito, le quote di partecipazione degli eletti e amministratori (negli enti locali fino al livello regionale compreso) sono incamerate dalle singole Tesorerie regionali e da queste utilizzate ripartendo le risorse al territorio.

Le quote d'iscrizione sono stabilite dall'Esecutivo nazionale del partito.

Gli obblighi assunti a livello regionale non impegnano a nessun titolo e per nessun motivo il livello nazionale né si verifica alcuna successione contrattuale.

Allo stesso modo, tutti gli obblighi assunti a livello provinciale o territoriale, non impegnano il partito regionale se non preventivamente autorizzati dal Segretario regionale.

#### **Art. 11- Il Collegio di Garanzia**

Appartiene al Collegio Nazionale di Garanzia, nei modi stabiliti dallo Statuto Nazionale, la competenza sulle controversie relative alle adesioni, ai provvedimenti disciplinari agli iscritti ed ogni altra controversia interna in materia elettorale o assembleare.

#### **Art. 12 – Richiamo allo Statuto Nazionale**

Per quanto non espressamente disciplinato si applica lo Statuto Nazionale che si intende comunque come disciplina di livello superiore.

In caso di contrasto o difformità si applicano le disposizioni dello Statuto Nazionale.

-----